Prot. n.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CHIETI

Il Presidente f.f., dott. Guido CAMPLI,

visto l'art.83, commi sesto e settimo, D.L. n.18/2020 conv. con modif. in L.n.27/2020, e successive modifiche;

sentito il Direttore della C.T.P.;

richiamate la Delibera C.P.G.T. n.441/2020 del 13 maggio 2020 e le *Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze* diramate in data 12 maggio 2020 dallo stesso Consiglio di Presidenza;

osservato che, in attesa del rilascio degli applicativi indispensabili per procedere alla trattazione con sistemi di remotizzazione audio-video e della necessaria formazione del personale (già avviata in relazione all'applicativo denominato *Skype for business* giuste note MEF – DF – Direzione della Giustizia Tributaria – UFFICIO 5), non è possibile procedere, per l'immediato, ad una calendarizzazione delle attività se non nei termini di cui al disposto alla lett. h) del comma settimo dell'art.83 D.L. n.18/2020, conv. con modif. in L.n.27/2020, e successive modifiche, considerando, peraltro, che il processo tributario non prevede, di regola, la comparizione personale delle parti, sicché tale modello appare quello più conforme al tipo legale previsto per la gestione dell'attuale fase emergenziale la cui scadenza è prevista per il 31 luglio 2020;

rilevato, peraltro, che la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti ha sede presso una struttura che non consente, siccome ricavata in un edificio di origine settecentesca, condiviso in larga parte con altri Uffici Pubblici, di assicurare, allo stato, un adeguato distanziamento sociale, disponendo di un unico ingresso e di un solo corridoio di accesso, di talché (eccezione fatta per le udienze nelle quali risulta fissato un solo procedimento per singola fascia oraria – come sarà per il prossimo 20 maggio 2020) non appare possibile procedere a trattazione *in praesentia* delle parti (viepiù considerando che non sono pervenute indicazioni



utili dall'Autorità Sanitaria Regionale sentita dal Presidente della CTR – Abruzzo);

considerato che, in pendenza della prima fase della emergenza sanitaria, non si è prudentemente provveduto alla fissazione di nuovi ricorsi e che, per effetto di tale scelta organizzativa, tutte le udienze da tenersi (come da calendari licenziandi per il secondo semestre 2020) nei mesi di luglio e di settembre saranno dedicate al recupero dei ricorsi non potutisi trattare dal 9 marzo al 11 maggio 2020, oltre a quelli di natura cautelare per i quali, pur escluso che possano valere le eccezioni di cui all'art.83/3° D.L. cit., sussiste per definizione l'urgenza di provvedere;

rilevato, pure, che, attualmente, tutto il personale amministrativo opera in regime di *lavoro agile*, sicché, in funzione della ripresa dell'attività giudiziaria in modalità ordinaria, dovrà anche apprezzarsi la possibilità di impiego *in situ* del ridetto personale;

ritenuto, infine, opportuno attendere l'attivazione dei suddetti applicativi di remotizzazione delle udienze audio-video prima di procedere alla eventuale formazione di protocolli con gli Enti e gli Ordini professionali;

tutto quanto sopra premesso, fino a nuovo ordine, si

DISPONE

alla luce delle richiamate disposizioni legislative intervenute, quanto segue:

- 1. tutti i ricorsi saranno trattati con le modalità del processo c.d. cartolare di cui alla lettera h) comma settimo dell'art.83 D.L. n.18/2020, conv. con modif. in L.n.27/2020, con comunicazione da inviarsi tempestivamente per quelli già in calendario i cui avvisi sono già stati notificati ovvero con inserimento della relativa indicazione per quelli in fissazione;
- 2. tutti i ricorsi non trattati dal 9 marzo al 11 maggio 2020 saranno rifissati a partire dal prossimo mese di luglio con le modalità di cui sopra sub 1. dinanzi agli stessi Collegi della originaria formazione e con conferma del relatore già nominato;
- 3. negli stessi termini di cui sopra sub 1. e sub 2. si procederà anche per i nuovi ricorsi cautelari;
- 4. in ragione di quanto sopra sub 1., sub 2 e sub 3., non sarà tenuta alcuna udienza in praesentia con la sola eccezione dei ricorsi fissati in misura di uno per ogni fascia oraria: in dette ipotesi l'accesso alla C.T.P. sarà consentito nei soli limiti temporali e spaziali in cui l'udienza sarà celebrata e tutti i presenti dovranno curare le misure concernenti il c.d. distanziamento sociale e, in particolare, indossare guanti e mascherina coprente naso e bocca:

5. l'udienza per la trattazione dei ricorsi in modalità cartolare sarà ritenuta udienza, ancorchè virtuale, a tutti gli effetti di legge e non richiederà la presenza in Ufficio dei Giudici, né la redazione di verbale alcuno; per lo scambio degli scritti difensivi dovrà farsi riferimento al sistema telematico (SIGIT) ovvero impiegarsi gli ordinari strumenti di posta elettronica certificata (PEC) in uso comune, per i ricorsi non iscritti telematicamente; resta salva la possibilità per ciascun Collegio giudicante di apprezzare il valore di scritti difensivi che dovessero pervenire con altri mezzi, tenuto conto delle qualità soggettive delle parti del processo;

6. le camere di consiglio per le decisioni in riserva saranno tenute nei termini

indicati nella citata Delibera C.P.G.T. n.441/2020.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR – Abruzzo, a tutti i Giudici ed a tutto il personale della CTP di Chieti, agli Ordini professionali territoriali, all'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, all'Agenzia dell'Entrate – Riscossione di Chieti ed agli altri concessionari della riscossione operanti nella provincia di Chieti.

CHIETI, 18 maggio, 2020.

Il Presidente f.f./
(dott. Guido CAMPLI)